

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 703

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANO, ALO', SICA, SALVATO e DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1994

Modifica all'articolo 92, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in
materia di incarichi professionali del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare una situazione non più accettabile per la profonda sperequazione che produce all'interno del mondo del lavoro; essa è relativa al cumulo di incarichi professionali del personale insegnante della scuola, a cui oggi la attuale normativa sulla incompatibilità (articoli 89, 90, 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) consente (articolo 92, sesto comma) di esercitare libere professioni sempre che esse «non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio».

Ci sembra opportuno, insomma, introdurre in tale disposto una ulteriore precisazione; la libera professione, seppure lecita, non potrà esercitarsi in rapporto di convenzione col settore pubblico, venendosi altrimenti a verificare una anomala situazione di doppia «dipendenza» dallo stesso nel rapporto di lavoro dipendente (insegnamento) e in quello indipendente (libera professione comunque articolata).

La scuola è certamente uno dei settori più colpiti dalla crisi occupazionale. Infatti, mentre il numero degli alunni è diminuito per il decremento delle nascite, il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, anticipando il piano che il Ministro della pubblica istruzione aveva concordato con i sindacati per l'anno scolastico 1995-1996, aveva innalzato il numero degli alunni per classe, con la conseguente soppressione di 56.000 classi e il licenziamento di 49.000 insegnanti di ruolo; sempre, per effetto del piano di rideterminazione del rapporto alunni-clas-

si, per l'anno scolastico 1995-1996 si prevedono 19.538 posti in meno nell'organico dei non docenti.

Già di per sè questa situazione è tale da imporre di evitare il cumulo degli incarichi per coloro che operano nella scuola ma a queste considerazioni ne vanno aggiunte altre riguardo alle qualità delle prestazioni di un docente. Infatti, il tale lavoro non si esaurisce nelle ore di lezione tenute in classe ma prosegue con le attività che vengono svolte a scuola nelle ore pomeridiane come le varie riunioni collegiali, i colloqui con le famiglie, gli eventuali corsi di aggiornamento e, soprattutto, con la correzione degli elaborati, con la preparazione delle lezioni e con l'auto aggiornamento, e queste ultime sono cose alle quali l'insegnante deve dedicare tempo e impegno, se vuole che la sua attività didattica sia qualificata.

Occorre, inoltre, sottolineare che le ore di lavoro sono molto intense in quanto nelle poche ore in cui il docente deve concentrare il suo lavoro, non può concedersi un attimo di distrazione, non solo per ragioni di tempo, ma anche perchè il minimo segno di rilassatezza, di disimpegno o di impreparazione può fargli perdere l'ascendente sulla classe e il controllo pieno della situazione.

Per le suddette ragioni e per un obiettivo di armonizzazione con la legislazione vigente riguardante ad esempio il personale sanitario medico e amministrativo, che già detta questo divieto di cumulare incarichi nel settore pubblico, sottoponiamo al Parlamento, per una pronta disamina, il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 92, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunto il seguente periodo:

«È fatto divieto al personale docente autorizzato all'esercizio delle libere professioni di esercitare le stesse in rapporto convenzionato, anche temporaneo, con il settore pubblico».

2. Gli insegnanti che, in base alla loro libera professione, autorizzata dalle autorità scolastiche, optino per un incarico in regime di convenzione con il pubblico, sono tenuti a presentare immediatamente le proprie dimissioni dall'insegnamento.

3. Nei casi stabiliti dal comma 2, gli interessati hanno diritto al mantenimento del posto, in aspettativa senza stipendio, per un anno a partire dalle dimissioni.

